

STATUTO

ART. 1 Sede – Durata.

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non riconosciuta, operante nel settore culturale, che assume la denominazione *PIERO COPERTINI*.

L'associazione ha la sede legale in BOLOGNA, Via PORRETTANA n° 111 e la sua durata è illimitata. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria.

ART. 2 Natura e caratteristiche.

L'Associazione "**PIERO COPERTINI**", è un *ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili né in modo diretto né indiretto*. L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto di cassa e del bilancio quando previsto.

ART. 3 Scopo principale.

L'Associazione "**PIERO COPERTINI**" ha come scopo promuovere a livello nazionale ed internazionale la conoscenza e la tutela della figura e dell'opera di Piero Copertini, approfondendo lo studio della figura e dell'opera dell'artista, con particolare riferimento alle seguenti attività:

effettuare una raccolta ragionata di documenti e testimonianze relative a Piero Copertini (carteggi, volumi, cataloghi, articoli a stampa, manoscritti, fotografie, interviste, quadri, diapositive video e tutte le produzioni da lui eseguite);

-organizzare, anche per conto terzi, iniziative specifiche, quali rassegne, convegni, conferenze, dibattiti, lezioni, mostre, esposizioni, eventi, ecc. su Piero Copertini e il suo tempo, i suoi maestri e i suoi successori;

-pubblicare saggi critici, studi documentari, epistolari annotati, tesi di laurea, realizzazioni di sussidi informatici, come CD Rom e siti web, anche come strumenti di collegamento fra siti già esistenti, nonché diffusione di libri, giornali e riviste cataloghi e tutto ciò che può essere utile a divulgarne l'opera;

-raccogliere e riordinare la documentazione sulle opere di Piero Copertini, sia su quelle già note e catalogate, sia quelle da autenticare;

-coordinare, assistere e partecipare a tutte le altre iniziative e/o associazioni collegate alla figura dell'artista Piero Copertini;

-svolgere nell'interesse e per conto dell'associazione "**PIERO COPERTINI**" attività educative didattiche amministrative, ricreative e servizi in generale.

Per raggiungere gli scopi sopra enunciati l'associazione, oltre ai proventi derivanti dalle quote associative di cui di seguito, potrà inoltre divulgare, promuovere, organizzare attività di interesse culturale e sociale e manifestazioni ricreative al solo fine di reperire fondi da destinare alle attività di cui più sopra.

ART. 4 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- proventi delle quote associative;
- erogazioni, contributi e liberalità ed eventuali contributi straordinari versati dagli associati o da terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di istituzione o di enti pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Inoltre è formato da beni e/o attrezzature, inerenti lo scopo e la finalità dell'Associazione.

L'Associazione in persona del proprio rappresentante, potrà compiere ogni attività finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente al conseguimento dello scopo principale.

L'Associazione potrà istituire sede secondaria, ovvero sezioni distaccate, sempre per lo scopo e le finalità associative.

L'associazione potrà richiedere ed utilizzare previdenze previste dalle vigenti leggi.

Delle obbligazioni assunte dall'Associazione rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 5 – Divieto di distribuzione utili e/o avanzi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 6 – Modalità di associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è libera: coloro, persone fisiche o giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, che intendono associarsi debbono inoltrare richiesta al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza sull'ammissione, ed effettuare, dopo la conferma di accettazione della domanda, il versamento della quota associativa, l'ammontare della quale viene decisa annualmente dal Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione e conseguentemente l'obbligo di versamento della quota associativa annuale si intendono rinnovati di anno in anno salvo recesso da comunicare anticipatamente, con qualsiasi mezzo, entro il 31/12 di ogni anno.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

I soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa attraverso gli organi a ciò preposti secondo modalità volte a garantire l'effettività di tale partecipazione e nell'ambito di un rapporto associativo di tipo uniforme.

Sono espressamente escluse limitazioni all'esercizio dei diritti.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione. La morosità e l'esclusione sono dichiarati dal Consiglio.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dall'annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere

convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

ART. 7 – Associati.

Gli associati si distinguono in:

Fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione. Essi conservano la qualità di associati, a tutti gli effetti, se in regola con il versamento della quota annuale, ed hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

Onorari

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può conferire la qualifica di onorario ai soggetti che abbiano svolto attività di notevole rilevanza nell'interesse della Associazione, i soci onorari hanno i medesimi diritti ed obblighi degli altri associati.

Ordinari

Sono considerati ordinari tutti coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, hanno presentato domanda, sono stati ammessi e annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato nell'ambito assembleare ha diritto ad un voto.

L'adesione, la quota ed il contributo associativo sono intrasmissibili e giammai rivalutabili.

ART. 8 - Organi.

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente.

ART. 9 - Assemblea dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è presieduta dal Presidente dell'associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, ai quali spetta in ogni caso un solo voto ciascuno.

Il voto è ammesso anche mediante delega scritta e firmata dall'associato.

L'Assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi gestionali, sul rendiconto, sull'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo un principio di eleggibilità libera, e su quanto si ritenga opportuno demandare ad essa a maggioranza semplice dei presenti.

E' facoltà dell'Assemblea deliberare uno o più regolamenti interni e istituire ulteriori organi sociali, quali il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri disciplinandone il funzionamento e le competenze.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera altresì in merito allo scioglimento dell'Associazione per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei $\frac{3}{4}$ o di una maggioranza qualificata.

Per queste delibere le varie convocazioni non possono avvenire lo stesso giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera in ogni caso a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea è convocata, di regola presso la sede sociale, dal Presidente su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci, e comunque almeno una volta all'anno.

I soci sono convocati mediante comunicazione scritta, anche per posta elettronica e/o sms, o mediante pubblicazione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza e sette per le materie oggetto dell'assemblea straordinaria. E' in ogni caso valida, anche in assenza di convocazione, l'assemblea totalitaria.

Di ogni adunanza viene redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, che deve essere approvato dall'Assemblea.

In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto i soci debbono poter consultare la relativa documentazione almeno sette giorni prima dell'adunanza fissata.

ART. 10 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri fino a un massimo di nove, fra cui il Presidente. I Consiglieri eleggono a maggioranza di voti nel proprio seno:

il Presidente;

il Vice Presidente,

il Segretario/tesoriere;

Tali membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli, nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui venga a mancare più del 50% dei consiglieri eletti si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto e l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, esso è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in conformità allo Statuto e agli indirizzi dell'Assemblea.

Esso è convocato dal Presidente su propria iniziativa o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto verbale che viene inserito in apposito libro.

ART. 11 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di particolare urgenza è data facoltà al Presidente di esercitare i poteri del Consiglio, congiuntamente con almeno un altro consigliere, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima adunanza utile e in ogni caso non oltre 30 giorni dal compimento dell'atto.

ART. 12 – Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo e della domanda sottoscritta da almeno la metà più uno dei soci effettivi e trasmessa al Consiglio Direttivo, è discusso in sede di Assemblea straordinaria, appositamente indetta, e approvato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

Qualora fosse accertata l'oggettiva impossibilità di ottenere il quorum dei $\frac{3}{4}$ è possibile provvedere a deliberare lo scioglimento con il voto favorevole di una maggioranza particolarmente qualificata dei soci. Se anche tale condizione non fosse oggettivamente realizzabile pare legittima la possibilità di ricorrere a procedure di tipo cautelativo, come, ad esempio, il deliberare lo scioglimento con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti in assemblea dopo l'aver accertato per tre convocazioni assembleari consecutive (fatto salvo il principio di cui all'art. 2369 del codice civile) il mancato raggiungimento del quorum dei $\frac{3}{4}$ o di una maggioranza qualificata.

L'eventuale patrimonio associativo, in caso di scioglimento, per qualunque causa, dovrà essere destinato ad associazioni non a scopo di lucro che perseguano le stesse finalità.

In nessun caso gli associati avranno diritto alla restituzione dei conferimenti od alla ripartizione del fondo comune dell'associazione.

ART. 13 – Modifiche allo Statuto.

Di propria iniziativa e con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede sociale a disposizione di tutti gli associati almeno per giorni cinque prima della data di riunione dell'Assemblea e deve comunque essere inviato in copia unitamente alla convocazione assembleare. Per le modifiche è necessario che all'Assemblea stessa partecipi, un numero di associati che rappresenti almeno i tre quarti degli associati e che la delibera venga assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la modifica avverrà a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 14 – Clausola compromissoria.

Ogni controversia di qualsiasi natura riguardante l'interpretazione e/o esecuzione di quanto disposto nel presente Statuto ovvero nell'attività dell'Associazione sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto di tre membri, i quali giudicheranno quali amichevoli compositori, senza il rispetto di formalità di procedure e con ampi poteri transattivi. Ciascuno dei contendenti nominerà il proprio arbitro mentre un terzo arbitro e quello che una delle parti eventualmente non nominasse verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per sede.